



Delibera della Giunta Regionale n. 138 del 27/05/2013

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 6 Quiescenza e Previdenza

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. N. 180/1950 E D.P.R. 895/1950, COME MODIFICATI DALLA LEGGE 14 MAGGIO 2005 N. 80. CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che il D.P.R. n. 180/1950 e il D.P.R. n. 895/1950 (regolamento) disciplinano la possibilità per i dipendenti pubblici di ottenere finanziamenti da parte degli istituti di cui all'art. 15 dello stesso D.P.R. 180 (banche, società finanziarie, assicurazioni, INPDAP), verso cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, mediante trattenute mensili sullo stipendio da versare all'ente mutuante, a cura dell'amministrazione datore di lavoro;
- b) che con deliberazione n. 3414 del 20 maggio 1994 la Giunta Regionale, al fine di evitare un eccessivo indebitamento dei dipendenti, per consentire agli stessi un decoroso tenore di vita e garantire la funzione anche alimentare dello stipendio, dispose di non consentire la coesistenza delle due forme di finanziamento, ovvero la cessione del quinto dello stipendio e la delegazione di pagamento ex art. 1268 ss. Codice Civile, anche sulla base della discrezionalità che contrassegna quest'ultimo istituto, per il quale la normativa codicistica prevede la possibilità e non l'obbligo per il terzo delegato di eseguire il pagamento in luogo del debitore;
- c) che tale divieto è stato fissato dalla succitata deliberazione *“senza alcun riguardo all'entità della quota o parte di quinto ceduta in precedenza”*;

RILEVATO

- a) che alcuni dipendenti dell'amministrazione hanno esposto la necessità di poter accedere all'ulteriore forma di finanziamento costituita dalle delegazioni di pagamento per fare fronte a proprie necessità economiche e che tale necessità è stata messa in evidenza anche da tutte le OO.SS.;

CONSIDERATO

- a) che con la delegazione “convenzionale” di pagamento il dipendente può impegnare fino a un 1/5 del proprio stipendio, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, e che in caso di cumulo con la cessione è possibile, quindi, impegnare fino a un massimo di 2/5 complessivi dello stipendio;
- b) che soltanto nel caso della delegazione “legale” di cui all'art. 58 del D.P.R. 180, per la quale l'amministrazione deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge (*“per il*

pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici”),
può raggiungersi il limite complessivo di metà dello stipendio;

- c) che in caso di preesistenza della cessione del quinto dello stipendio e di un pignoramento, al fine di non pregiudicare la funzione alimentare dello stipendio stesso, non è consentita la delegazione di pagamento per contratto di finanziamento, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 30/RGS del 2011;
- d) che, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. per la cessione del quinto dello stipendio, e come ribadito dalla circolare n.1/RGS 17/1/2011, anche per le delegazioni di pagamento convenzionale è vietata la coesistenza di due delegazioni e l'inserimento di una nuova presuppone l'estinzione della precedente;
- e) di dover revocare la succitata deliberazione n. 3414/1994, nel senso di consentire la delegazione di pagamento in affiancamento alla cessione del quinto dello stipendio.

ATTESO

- a) che la delegazione di pagamento dovrà essere preceduta dalla stipulazione di apposita convenzione tra l'ente delegatario e l'amministrazione delegata, disciplinante, tra le altre cose, i costi da porre a carico dell'istituto delegatario, come previsto dalle circolari del Ministero del Tesoro n. 46/1995 e n. 63/1996, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37/2003, n. 1/2011, n.30/2011 e n. 38/2012;
- b) che a tale obbligo di convenzionamento fanno eccezione le delegazioni costituite dai piccoli prestiti concessi dall'istituto previdenziale dei dipendenti pubblici INPS ex gestione INPDAP in quanto trattasi di pubblica amministrazione;
- c) che con le delegazioni “convenzionali” di pagamento, come precisato dalle suddette circolari ministeriali, il dipendente può pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento (c.d. delegazione per prestiti), nonché pagare i premi delle assicurazioni sulla vita, per la copertura dei rischi professionali, per la costituzione di posizioni previdenziali integrative, per la RC auto (c.d. delegazione per assicurazioni);
- d) che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all'approvazione di due distinti schemi di convenzione per le due tipologie di delegazioni “convenzionali”, con le quali disciplinare, tra le altre cose, le modalità di versamento degli oneri previsti dalle succitate circolari ministeriali;
- e) che per ragioni di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa la richiesta di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento non può avere ad oggetto un periodo inferiore a dodici mesi;
- f) che la durata massima assentibile per le delegazioni di pagamento è di dieci anni e che, in ogni caso, non può eccedersi il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale con

contratto a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il momento del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 180;

RITENUTO

- a) di dover revocare e sostituire la succitata deliberazione n. 3414/1994, nel senso di consentire la delegazione di pagamento, per finanziamento o per assicurazione, in affiancamento alla cessione del quinto dello stipendio;
- b) che occorre provvedere alla istituzione di due nuovi capitoli di entrata, uno per le delegazioni per prestiti e uno per le delegazioni per assicurazioni, dove riversare le somme dovute dagli istituti di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 e s.m.i., come determinate dalla circolare ministeriale n. 38/RGS e da quelle che saranno successivamente emanate;

VISTI

- il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;
- il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895;
- la Legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il D.M. 27 dicembre 2006, n. 313;
- le circolari del Ministero del Tesoro n. 46/1995 e n. 63/1996, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37/2003, n. 21/2005, n. 1/2011, n. 30/2011 e n. 38/2012;
- Il parere dell'Avvocatura Regionale di cui alla nota del 5.4.2013 (prot. n. 246040).

propone e la Giunta Regionale in conformità e a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di revocare la deliberazione di Giunta n. 3414 del 20 maggio 1994;
2. di consentire di affiancare alla cessione del quinto dello stipendio la delegazione di pagamento convenzionale nella misura massima di un quinto dello stipendio;
3. di prevedere la necessaria stipulazione di previa convenzione tra l'ente delegatario e l'amministrazione, ai sensi delle circolari ministeriali di cui alle premesse, salvo che per i Piccoli Prestiti erogati dall'INPDAP;
4. di rinviare ad apposito provvedimento dirigenziale l'approvazione degli schemi di convenzione prescritti dalle circolari ministeriali citate in premessa;

5. di delegare alla stipulazione delle convenzioni di cui al punto 4) il dirigente della U.O.D. Credito e Assistenza Fiscale per quanto riguarda le delegazioni – prestiti e il dirigente della U.O.D. Trattamento Economico per quanto concerne le delegazioni – assicurazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane, al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.